

Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 3 lett. g nota a piè di pagina

Abrogata

Art. 19a cpv. 2 lett. c e d, frase introduttiva nonché cpv. 3 e 5 lett. a

² Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità moltiplica il prezzo di base per:

- c. 0,4 per le tracce del traffico viaggiatori non concessionario, le corse a vuoto del traffico viaggiatori e le tracce del traffico merci (categoria C);
- d. 0,3 per le tracce (categoria D):

³ *Abrogato*

⁵ I supplementi e gli sconti relativi all'impatto ambientale stabiliti in funzione della qualità dei veicoli comprendono:

- a. un supplemento di 0.3 centesimi per tonnellata-chilometro lorda (tkmL) per i treni a trazione termica circolanti su tratte elettrificate, fatta eccezione per le corse di prova, le corse con veicoli d'epoca e i treni di servizio dei gestori dell'infrastruttura;

Art. 19b cpv. 1 lett. b, 1^{bis}, 3, 3^{bis} e 4

¹ Per le corse effettuate con veicoli adibiti al trasporto di merci e dotati di freni a disco o a tamburo o di ceppi frenanti in materiale sintetico l'impresa di trasporto ferroviario ha diritto a un buono insonorizzazione di:

- b. 1.6 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di ceppi frenanti in materiale sintetico o di freni a tamburo e di ruote con diametro uguale o superiore a 50 centimetri;

¹ RS 742.122

^{1bis} Esclusi i veicoli speciali con bassa prestazione chilometrica e i veicoli storici, il buono insonorizzazione non è concesso per treni con almeno un carro merci dotato di ceppi frenanti in ghisa.

³ L'UFT mette a disposizione una banca dati dei veicoli per i quali è possibile far valere un buono insonorizzazione. Designa l'organismo che gestisce tale banca dati.

^{3bis} *Abrogato*

⁴ L'impresa di trasporto ferroviario notifica all'organismo designato tutti i veicoli per i quali fa valere un buono insonorizzazione indicando:

- a. numero di veicolo a dodici cifre;
- b. nome del detentore del veicolo;
- c. sistema di frenaggio e diametro delle ruote.

Art. 19d cpv. 1

¹ Qualora un'impresa di trasporto ferroviario rinunci in singoli giorni all'utilizzazione di una traccia attribuitale in via definitiva o di sue parti, al posto del prezzo della traccia si applica una remunerazione. Quest'ultima copre in particolare i costi amministrativi generati e contribuisce alla copertura dei costi fissi.

Art. 20 cpv. 1 e 3

¹ Nel traffico viaggiatori non concessionario, il contributo di copertura è fissato a 0.0027 franchi per chilometro dell'offerta, fatta eccezione per le corse a vuoto.

³ Il gestore dell'infrastruttura pubblica i contributi di copertura nel traffico viaggiatori concessionario.

Art. 20a cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. e ed e^{bis}

I gestori dell'infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l'infrastruttura e il personale disponibili:

e. approvvigionamento stazionario di veicoli in acqua ed energia elettrica, a condizione che quest'ultima non possa essere conteggiata in funzione del consumo;

e^{bis}. eliminazione di rifiuti, feci e acque di rifiuto;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

